



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

Area 05: Pianificazione e Gestione del Territorio

ART.29.3

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DI TIPO INDUSTRIALE E ARTIGIANALE AR(DNI/NN).

Sono ambiti destinati ad edifici ed attrezzature per le attività industriali e/o artigianali del ramo manifatturiero.

E' inoltre consentita l'installazione di laboratori di ricerca e di analisi, depositi, sili, rimesse, uffici, spazi espositivi connessi alla produzione, abitazione per il personale addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione nella misura di mq. 70 di Superficie Agibile (S.A.) di residenza per superfici coperte non inferiori a mq. 1000, attrezzature ricreative e sociali per il personale dipendente, nonché i volumi tecnici.

Negli insediamenti industriali la residenza del custode dovrà essere computata nella Superficie Agibile (S.A.) realizzabile o esistente autorizzata.

E' altresì ammessa la commercializzazione di prodotti lavorati e con riguardo alla fattispecie "al minuto" la stessa è consentita anche per prodotti non direttamente connessi all'attività artigianale e/o industriale svolta nell'ambito.

I magazzini e i depositi che possono essere anche al servizio di attività industriali e artigianali esterne e gli spazi per attività commerciali all'ingrosso sono ammessi nella misura massima del 50% della Superficie Coperta (SC) dell'ambito.

Gli scarichi fognari e quelli delle acque di lavorazione saranno convogliati in appositi impianti di decantazione, e da questi, dopo la chiarificazione ed eventuale depurazione, immessi nelle fognature, secondo le disposizioni che saranno impartite, di volta in volta dall'autorità comunale, in relazione alla composizione chimica ed organica delle acque stesse, tenendo conto delle Leggi e dei regolamenti igienico-sanitari vigenti.

Sono vietati gli insediamenti di industrie appartenenti alle classi 2 e 3 della tabella n. 3 di cui alla Delib. Com. Tutela inquinamento 08/05/1980 (G.U. 14.05.80 n. 130) in attuazione dell'Art.18 della L.N. 319/1976 e s.m.i.

Le Superfici di nuova costruzione attribuite ad ogni ambito sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle esistenti che possono essere sottoposte ad un intervento di sostituzione edilizia che ne consente l'accorpamento alla nuova edificazione, anche con il mantenimento delle destinazioni d'uso precedentemente autorizzate.

Posto che l'aliquota ordinaria di area da cedere per standard e' il 40% della superficie d'ambito, e' comunque ammessa la cessione in misura inferiore con un minimo del 20% e conguagli monetari nei modi di legge.